

ALLEGATO "A"

COMUNE DI RICCIONE
(Provincia di Rimini)

**CONVENZIONE CON IL COMUNE DI _____ RELATIVA AL PROGETTO DI
GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE CANINA.**

L'anno _____ (.....), addì _____ (..) del mese di _____ nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

Tra

il Comune di Riccione, con sede in Riccione Via Vittorio Emanuele II, n. n, C.F e P. IVA 00324360403 in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il Dott. _____, nella sua qualità di Dirigente del Settore _____ in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 71, comma 8° del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

in esecuzione:

- della delibera di C.C. n. _____ del _____, di approvazione dello schema tipo di convenzione e atti connessi;
- della delibera di G.C. n. _____ del _____, di approvazione della durata della presente convenzione;
- dell'atto di Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ che approva lo schema definitivo di convenzione;
- della delibera G.C. n. _____ del _____ che approva le tariffe applicabili agli Enti che intendono convenzionarsi;

e

Il Comune di _____ con sede in _____ via _____
c.f. _____, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il Sig.
_____ nella sua qualità di _____;

Premesso:

A) che la Legge Quadro n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

B) che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 07.04.00 n. 27:

- all'art. 1 attribuisce ai Comuni, nell'ambito della propria competenza, l'attuazione degli interventi per la tutela e il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo ed animale, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- all'art. 2 stabilisce che i Comuni, per il conseguimento degli obiettivi previsti da tale legge, singolarmente o in forma associata, garantiscano la presenza di strutture per il ricovero temporaneo o permanente di cani;
- all'art. 13 affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di esercitare la vigilanza sul territorio per prevenire o perseguire i casi di abbandono, di mancata custodia, di maltrattamento degli animali, nonché di provvedere alla cattura dei cani vaganti o randagi;

C) Il Comune di Riccione, in quanto proprietario di una struttura intercomunale per il ricovero di animali randagi, ha approvato il presente schema di convenzione (atto C.C. n. ____ del _____);

D) Il Comune di _____, in esecuzione della deliberazione C.C. n. ____ del _____ ha chiesto di convenzionarsi con la struttura di Via Albana 12 per il ricovero temporaneo e permanente/ per il solo ricovero temporaneo optando per la soluzione "vuoto per pieno" ovvero "pagamento ricoveri effettivi";

tutto ciò premesso

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

1. Le attività oggetto della convenzione comprendono:

A) operazioni di recupero, entro i limiti dei posti convenzionati ovvero disponibili (qualora si sia optato per il pagamento dei ricoveri effettivi) di cani feriti, randagi o vaganti presenti sul territorio dell'Amministrazione Comunale di _____ su segnalazione della medesima, del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, della Polizia Municipale del Comune di _____, delle Forze dell'Ordine. Il recupero verrà effettuato con l'ausilio di operatori appositamente preparati che utilizzano automezzi e attrezzature adeguate e metodologie che non arrechino ferite, stress, o spavento agli animali;

B) compilazione dell'apposita scheda d'ingresso contenente i dati segnaletici degli animali, i tempi e il luogo di cattura;

C) accoglienza e custodia degli animali nell'apposita struttura. La presente attività secondo quanto stabilito dalla L.R. 27 del 2000 può essere svolta in due momenti:

- osservazione sanitaria, ove vengono ricoverati e custoditi temporaneamente gli animali catturati o quelli in custodia affetti da patologie.

- custodia permanente, ove vengono collocati e custoditi gli animali dopo la loro dimissione dal reparto di osservazione sanitaria;

D) somministrazione quotidiana di cibo ed acqua in misura congrua alle esigenze dell'animale, secondo la dieta prescritta dal Direttore Sanitario e tutte le attività necessarie per garantire la salute e il benessere degli animali ricoverati;

E) operazioni di affido gratuito di cani a coloro che ne facciano richiesta;

F) tenuta del registro di carico e scarico dei cani, numerato e vidimato dal Servizio Veterinario;

G) compilazione mensile di una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati alla fine del mese precedente, quali deceduti, adottati e quelli restituiti al proprietario nel corso del mese considerato, con il risultato complessivo che se ne ricava, da consegnare al Comune convenzionato e al Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio (L.R. 27/2000 - art. 17 comma 1);

H) assistenza medico-veterinaria di base e le profilassi previste per legge. Rimangono escluse tutte le prestazioni sanitarie straordinarie e/o d'urgenza necessarie per garantire la sopravvivenza dell'animale.

Art. 2 - Obblighi del gestore

1. Il Comune di Riccione, nella sua veste di gestore, garantisce una situazione di equilibrio fra entrate ed uscite di animali in modo che i box assegnati al Comune di _____, in virtù della presente convenzione, siano occupati da un numero di cani che non superino i posti per i quali sono autorizzati.

2. Il gestore si impegna ad applicare l'allegato "Regolamento sanitario del canile comunale", che è parte integrante e vincolante della presente convenzione e viene conservato in atti.

3. Il gestore garantisce l'attivazione di un recapito telefonico presso la struttura d'accoglienza a servizio dei cittadini del Comune di _____.

4. Gli operatori che prestano la loro opera nel canile intercomunale devono portare un cartellino di riconoscimento.

5. Il gestore garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste. Essi devono osservare non solo gli obblighi imposti dalle leggi vigenti ma anche gli impegni assunti con la presente convenzione.

6. Il gestore garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n° 266, come da polizza stipulata con le Compagnie di Assicurazioni.

Art. 3 - Vigilanza sulla gestione

1. L'Amministrazione Comunale convenzionata deve nominare un proprio referente che avrà il compito di verificare che gli operatori del canile rispettino i diritti degli animali; che le attività siano svolte perseguendo la salute ed il benessere degli animali e nel rispetto della normativa vigente in materia, e che nei confronti dei cittadini siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel canile.

2. Annualmente il gestore presenta agli enti convenzionati una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 4 – Pagamenti delle rette giornaliere

1. L'Amministrazione convenzionata corrisponde al gestore una retta giornaliera per ogni animale ricoverato corrispondente alla tariffa approvata con atto G.C. n. _____ del _____. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1 lett. H, la tariffa giornaliera non comprende i recuperi e l'inserimento di microchip per i quali si applica l'importo indicato nella sopra menzionata delibera.

2. Il pagamento delle rette avviene sulla base di apposita rendicontazione emessa dal gestore da cui risultino i movimenti di ingresso ed in uscita degli animali appartenuti all'Ente convenzionato. Detta rendicontazione verrà emessa ogni semestre. Il mancato pagamento di una sola rendicontazione comporterà per l'Ente convenzionato la decadenza della convenzione. In tal caso l'Ente proprietario della struttura, fermo restando le segnalazioni alle autorità competenti dovute per legge, agirà per le vie legali contro l'Amministrazione convenzionata.

Art. 5 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione, che decorre *dal* _____ ha validità di anni _____ ed è rinnovabile alla scadenza con apposito provvedimento.

Art. 6 - Spese

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, non è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella dell'all. B del D.P.R. n. 642/1972, e non è soggetta a registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/86 art.1 tabella.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Riccione

(.....) _____

Per il Comune di _____

(.....) _____